

A proposito della Protezione civile s.p.a. L'andazzo è alle deroghe (rileggendo Luigi Einaudi)

"L'andazzo è agli sganciamenti", scriveva Luigi Einaudi in alcune tra le più celebri pagine (da 62 a 90) delle sue "Prediche inutili", denunciando il tentativo, poi puntualmente realizzatosi, di varie categorie di pubblici dipendenti e manager delle imprese dello Stato di "sganciarsi" dal trattamento stipendiale degli statali diciamo così "ordinari". Richieste giustificate, spiega Einaudi, da varie atipicità di questa o di quella categoria, ma lo Stato ha il dovere di disporre di un quadro omogeneo di riferimento per tutti i dipendenti stipendiati a carico del bilancio pubblico per giungere, poi, a parlare, a proposito dello sganciamento dei manager delle imprese pubbliche, alla riduzione della loro autonomia rispetto al potere politico.

Se il grande economista fosse ancora in vita è certo, dunque, che non mancherebbe di denunciare un altro andazzo, quello alle "deroghe", che accompagna da qualche tempo la gestione del pubblico denaro, deroghe alle norme sulla gestione ed i controlli. Anche in questo caso le richieste e le realizzazioni di queste deroghe nascono da esigenze obiettive o obiettivamente provocate. Come nel caso delle grandi opere pubbliche iniziate in ritardo per indecisione politica. Per le Olimpiadi, per i i Mondiali di calcio, di nuoto, per il Grande Giubileo del 2000, per l'Expo' di Milano e via enumerando. La deroga è alle norme di contabilità di Stato che disciplinano le procedure per gli appalti, quelle che la normativa europea individua quale espressione del diritto della concorrenza, che significa libertà dei mercati e dovrebbe portare alla realizzazione di opere di migliore qualità ed a costo inferiore.

La deroga, sempre molto ampia, risponde ad un'esigenza effettiva di fare presto. Ma riesce anche ad assicurare che le opere siano fatte bene e ad un costo congruo, giusto, considerato che viene impiegato denaro dello Stato, cioè dei cittadini? Non ne abbiamo certezza. Anzi diffusa è la consapevolezza che queste opere sono costate più del dovuto proprio perché l'urgenza non ha consentito tutti quegli adempimenti, sondaggi geognostici, accurata progettazione, che devono assicurare una corretta realizzazione delle opere. E così le perizie di variante e "in deroga" garantiscono agli imprenditori quei guadagni che la semplice remunerazione dell'appalto non avrebbe consentito.

Non basta. L'andazzo alle deroghe non ritiene sufficiente che l'esclusione delle regole si limiti alle procedure di realizzazione delle opere ma richiede che siano di fatto eliminati i controlli. Così nasce l'idea di trasformare un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, quello della Protezione Civile in una società

per azioni a capitale pubblico. Questo significa, infatti, la costituzione di una "società per azioni d'interesse nazionale" denominata "Protezione civile servizi s.p.a." prevista dall'art. 16 del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 195, in corso di conversione.

"3. La Società - si legge nel terzo comma dell'art. 16 - che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio".

Tutto è privatizzato. E' vero che il comma 12 prevede che " La Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20", ma è comunque un controllo che, anche quando svolto in forma concomitante, non riuscirà sempre ad intercettare eventuali disfunzioni di una gestione "emergenziale", senza alcun vincolo pubblicistico, anche nella scelta delle persone da impiegare, nella qualità e nel numero, magari solo per soddisfare le esigenze dell'amministrazione vigilante, cioè la Presidenza del Consiglio, azionista unico. Altra anomalia.

Siamo di fronte ad una gravissima, inammissibile deroga alle regole pubblicistiche nella gestione del pubblico denaro, non per semplificare ma per non essere controllati. E questo, in uno Stato di diritto, non può essere consentito.

14 febbraio 2010